

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

## NOTIZIARIO DELLE IMPRESE


**INDIA: CROCIERA SUL GANGE  
IN ESCLUSIVA A BORDO  
DI UN BOUTIQUE HOTEL COLONIALE**

Il Gange, lungo 2.700 chilometri e con una superficie che è il triplo dell'Italia, nella religione induista è venerato come una Dea; le sue acque sono ritenute fonte di salvezza non solo per chi vi si immerge ma anche per chi le contempla. Una crociera lungo il Gange è un susseguirsi di luoghi di pellegrinaggio, villaggi, foreste e montagne. Il modo privilegiato per vivere questa esperienza è a bordo di un'imbarcazione di grande charme; **Bengal Ganga**, varata nel 2004 in perfetto stile coloniale, ha finiture in teak e otone che evocano i modelli utilizzati all'epoca dalle massime autorità dell'Impero Britannico, dal Principe del Galles e dai Viceré Indiani. Su quattro ponti e su una lunghezza di 60 metri, sono dislocate le cabine: per garantire intimità, raffinatezza e servizio d'alto livello sono solo 28, tutte con bagno privato, doccia e aria condizionata. **Viaggi dell'Elefante ha l'esclusiva del boutique hotel galleggiante**, selezionato perché in grado di far rivivere l'atmosfera e il fascino degli antichi battelli a vapore coloniali garantendo i comfort degli standard contemporanei.



Bengal Ganga naviga secondo due itinerari, che prevedono ciascuno 3 notti a bordo.

Il viaggio da nord a sud tocca Farakka, Jangipur, Murshidabad e Kalna.

Il viaggio da sud a nord tocca Kalna, Matieri e Murshidabad.

Si ammireranno, fra l'altro, i templi Rajbari, 108 costruzioni in due centri concentrici; il Palazzo Hazarduari dall'architettura palladiana e la grande Moschea di Katra; Baranagar coi templi in terracotta caratteristici del Bengala.

**Le crociere della durata complessiva di 7 e 6 giorni**, comportano, oltre le notti a bordo del Bengal Ganga, un soggiorno a Calcutta, rispettivamente di 3 e 2 notti, nei lussuosi hotel Oberoi Grand oppure Taj Bengal. Calcutta è la più grande città indiana e una delle più estese metropoli del mondo; sorta nel 17° secolo come centro commerciale britannico, è il principale centro culturale ed intellettuale dell'India.

Viaggi dell'Elefante propone due partenze al mese, sino ad aprile 2012.

[www.viaggidellelefante.it](http://www.viaggidellelefante.it)

Per informazioni e prenotazioni:  
**Viaggi dell'Elefante**

[www.viaggidellelefante.it](http://www.viaggidellelefante.it) - tel. 06.60513000



**Pasolini, Fellini, Bertolucci:  
il grande cinema d'autore in dvd**

Il *Decameron* e i *Racconti di Canterbury* di Pier Paolo Pasolini, *Il Casanova* e *Il Satyricon* di Federico Fellini, *Novocento* e *Ultimo Tango a Parigi* di Bernardo Bertolucci. Sono alcuni tra i titoli che gli appassionati del grande cinema d'autore possono trovare in nuove edizioni in dvd grazie a Dall'Angelo Pictures, nota società romana di distribuzione homevideo e tv. Un settore, quello dei grandi classici italiani, che è un fiore all'occhiello per questa azienda, attiva dal 1998: "Mettiamo molta passione proprio nella cura dei materiali e nella ricerca del film", spiega Barbara Dall'Angelo, presidente e CEO di Dall'Angelo Pictures, "magari di quelli dimenticati oppure di più difficile distribuzione".



In particolare, per le due opere di Bertolucci il lavoro è stato complesso e certosino. "Abbiamo restaurato integralmente *Novocento* in alta definizione", sottolinea la Dall'Angelo, "oltre ad inserire come extra per la prima volta in dvd il documentario *Bertolucci secondo il cinema* girato da Gianni Amelio. Per gli extra di *Ultimo Tango a Parigi*, che abbiamo totalmente rimasterizzato in HD, il maestro Bertolucci ci ha anche concesso una lunga intervista esclusiva, in cui racconta tanti retroscena inediti su questa pellicola e sui problemi con la censura". Ma le attività di Dall'Angelo Pictures per il grande cinema d'autore non si fermano qui. "Nel 2012, prevediamo di distribuire *I quattro dell'oca selvaggia*, *Il viaggio di Felicia e Tacchi a spillo*", anticipa Barbara Dall'Angelo. Sempre nel prossimo anno, l'azienda si prepara anche a completare la digitalizzazione del suo intero catalogo e, dopo il recente contratto con Movie on Demand per la pubblicazione digitale delle varie pellicole, guarda con interesse alle nuove piattaforme: "Grazie a iTunes", sottolinea la Dall'Angelo, "la musica è riuscita a dare un duro colpo all'illegalità on-line e, a mio parere, questa può essere una strada percorribile anche per i film". Ulteriori informazioni su [www.dallangelopictures.com](http://www.dallangelopictures.com).

VERSO LA SCADENZA

LE REGOLE COMUNI

LA NUOVA ALIQUOTA

## Dopo la manovra di Ferragosto

## L'Iva al 21% «ritocca» i lavori

Effetto light sulle ristrutturazioni che in molti casi scontano il prelievo ridotto

Silvio Rezzonico  
Giovanni Tucci

Anche le ristrutturazioni fanno i conti con l'Iva al 21%. La manovra di Ferragosto ha alzato solo l'aliquota standard, lasciando ferme le aliquote ridotte al 10 e al 4 per cento. Ma quando entra in gioco l'Iva al 21% nelle ristrutturazioni edilizie? Per rispondere, occorre partire da due distinzioni. La prima tra le diverse tipologie di lavori, così come identificate dal Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) e precisate da leggi regionali e regolamenti comunali. La seconda tra gli immobili a prevalente destinazione abitativa (e le pertinenze, che hanno lo stesso trattamento fiscale) e quelli a uso diverso o a destinazione abitativa non prevalente.

I lavori più pesanti, classificati

## I CASI CONCRETI

Dal 17 settembre il rialzo si fa sentire sulle parcelle dei professionisti e sull'acquisto diretto di materiale

cati con le categorie del recupero e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia godono comunque dell'Iva agevolata al 10%, che siano eseguiti su immobili abitativi o non abitativi. Quindi, almeno per essi, l'innalzamento di un punto percentuale dell'Iva, dal 20 al 21% portata dalla legge 148/2001 a partire dal 17 settembre, non ha effetti diretti. Viceversa quelli di minore impatto - che rientrano nelle classificazioni della manutenzione ordinaria e straordinaria - si avvantaggiano dell'Iva al 10% a patto che siano eseguiti su immobili abitativi o loro pertinenze.

In tutti questi casi, l'Iva al 10% si applica sulla "prestazione di servizi" effettuata in virtù di un "contratto d'appalto". Nella prassi sono tutte quelle situazioni in cui il proprietario dell'abitazione affida a un'impresa l'esecuzione di un certo lavoro, ad esempio lo spostamento di una parete interna, senza preoccuparsi di acquistare direttamente i materiali utilizzati dai muratori.

L'incremento dell'Iva al 21% non tocca anche le eventuali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sia se realizzate dal committente a scapito di oneri urbanistici, che da enti pubblici e pagate dal committente stesso (Dpr

n. 633/72, parte III n. 127-quinquies); anch'esse beneficiano del 10 per cento.

Tuttavia un inasprimento del Fisco c'è comunque. L'Iva al 21% anziché al 20% va infatti applicata in determinati casi. Innanzitutto il pagamento di fatture dei professionisti coinvolti nelle opere edili. Per esempio il progettista, il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza, ma anche qualsiasi altro tecnico che svolga un'opera a favore del committente: l'amministratore condominiale che ha ottenuto un onorario extra per curare la manutenzione straordinaria, chi redige una certificazione energetica, che in certi casi è richiesta dalla legge, chi offre comunemente consulenze specializzate ed è "esterno" all'impresa che esegue le opere (un perito acustico o un termotecnico, per esempio).

La nuova Iva al 21% grava poi sugli acquisti di materiali, anche edili, necessari per le opere, se fatti direttamente dal committente e non dall'impresa o dall'artigiano che li posa in opera: per esempio piastrelle e latte di vernice. Scatta l'Iva al 21% anche in caso di arredi murari che non si distinguono, quanto a trattamento, da quelli in legno o metallo. Infine c'è l'eccezione rappresentata dai cosiddetti "beni di valore significativo" (si veda l'articolo in basso).

Ma vi sono casi in cui l'Iva è da calcolarsi solo al 4%. Primo tra tutti l'eliminazione delle barriere architettoniche a favore dei disabili (per esempio un ascensore adatto al trasporto di carrozzine o la posa in opera di rampe per evitare i gradini). Il 4% opera anche per l'ampliamento di una prima casa per il quale si sia goduto delle relative agevolazioni all'acquisto (circolare Entrate n. 19/2000).

Dal momento che l'Iva al 10% sulla manutenzione ordinaria e straordinaria è comunque riservata agli immobili residenziali, quando un fabbricato è a destinazione "mista" (abitativa e non), e si eseguono lavori sulle parti comuni condominiali, il criterio di riferimento è quello della "prevalenza": se la superficie abitativa è maggiore di quella destinata ad altri usi, l'Iva al 10% vale per tutto il palazzo. Se invece c'è prevalenza di immobili non abitativi, quelli residenziali godono del 10% e gli altri no. Per il calcolo, fanno fede i millesimi relativi a ogni unità immobiliare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il quadro

INTERVENTO	ALIQUOTA IVA	ESEMPI
<b>EDIFICI A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA</b>		
<b>01   APPALTI DI LAVORI</b> Prestazioni di servizi effettuate in base a contratti d'appalto per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipo	10%	Rifacimento dell'impianto idraulico, tinteggiatura delle pareti, spostamento di un tramezzo affidati a un'impresa
<b>02   ACQUISTO DI BENI FINITI</b> Acquisto di beni finiti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (*)	21%	senza posa in opera Acquisto di termosifoni effettuato direttamente dal proprietario di casa presso il negozio
	10%	con posa in opera Acquisto di termosifoni per il quale il negoziante effettua anche l'installazione
Acquisto di beni finiti per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica	10%	Acquisto di porte interne nell'ambito di un risanamento conservativo, con o senza posa in opera
<b>03   ACQUISTO DI MATERIALI</b> Acquisto di materiali e beni diversi dai beni finiti per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipo	21%	senza posa in opera Acquisto della vernice per la tinteggiatura delle pareti effettuato dal proprietario di casa
	10%	con posa in opera (**) Acquisto delle piastrelle per la cucina per il quale il rivenditore effettua la messa in posa
<b>04   PARCELLE PROFESSIONALI</b> Consulenze professionali per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipo	21%	Parcelle della geometra per la presentazione della Scia allo sportello comunale
<b>05   BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> Opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche	4%	Installazione di un ascensore per disabili o di un servoscala

## EDIFICI A DESTINAZIONE ABITATIVA NON PREVALENTE O A USO DIVERSO

<b>01   APPALTI DI LAVORI</b> Prestazioni di servizi effettuate in base a contratti d'appalto per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	21%	Rifacimento della pavimentazione in un magazzino o in un ufficio
Prestazioni di servizi effettuate in base a contratti d'appalto per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica	10%	Risistemazione totale di un capannone e conversione in una palazzina di uffici
<b>02   ACQUISTO DI BENI FINITI</b> Acquisto di beni finiti per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica	10%	Acquisto di un condizionatore con o senza posa in opera

Nota: (\*) Fatte salve le regole per beni di valore significativo - (\*\*) Tranne il caso della ristrutturazione urbanistica

## BENI SIGNIFICATIVI

## Due aliquote per chi installa la caldaia

Giampaolo Giuliani

L'applicazione dell'Iva al 21% in edilizia - introdotta dalla manovra di Ferragosto e in vigore dallo scorso 17 settembre - non presenta alcun problema per gli interventi indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978 n. 45: restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.

In tutti e tre questi casi, infatti, continua a operare l'aliquota ridotta del 10% per le prestazioni di servizi effettuati in base a contratti d'appalto e per l'acquisto dei beni diversi dalle materie prime e semilavorate, e cioè dei beni finiti (porte, finestre, caldaie, sanitari, ascensori eccetera).

Più complesso è stabilire l'aliquota per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria rispettivamente disciplinati alle lettere a), b) dell'articolo 31, poiché vi sono le limitazioni legate

all'impiego nelle prestazioni di servizi dei cosiddetti beni di valore significativo, così come individuati dal Dm 29 dicembre 1999:

- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di

## IL CALCOLO

L'imposta è al 10% sulla manodopera e su una fetta del prezzo pari al costo del lavoro e dei materiali

condizionamento e riciclo dell'aria;

- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.

In generale, quando i beni finiti vengono impiegati negli interventi di manutenzione effettuati su edifici a prevalente destinazione

abitativa privata, per determinare correttamente l'aliquota cui assoggettare l'operazione è necessario scorporare da questa il valore del bene: la differenza così ottenuta è assoggettata ad aliquota del 10 per cento. Invece, per i «beni significativi» l'aliquota agevolata si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore del bene.

In sostanza, occorre considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il valore del bene o dei beni significativi forniti nell'ambito della prestazione medesima e sottrarlo dal corrispettivo. La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l'aliquota del 10 per cento. Il valore residuo del bene deve essere assoggettato all'aliquota ordinaria del 21 per cento.

Il limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l'esecuzione dei lavori, forniti nell'ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera.

L'esempio riportato a fianco aiuta a spiegare la situazione: l'aliquota al 10% si applica alla manodopera e ai materiali di consumo e su una "fetta" analoga del costo del bene. Sul restante costo del bene si applica invece l'aliquota Iva ordinaria che dal 17 settembre è stata elevata al 21 per cento.

Trattandosi di prestazioni di servizi è evidente che il cambio di aliquota dal 20 al 21%

## L'ESEMPIO

Un esempio aiuta a spiegare l'applicazione dell'Iva ai beni significativi. Il signor Rossi incarica la ditta Alfa di installare nuove finestre con i doppi vetri: il costo delle finestre è 4 mila euro, la manodopera 1.500 euro e i materiali di consumo (silicone, vernici e altro) è pari a 250 euro, per un totale 5.750 euro. L'aliquota al 10% si applica alla manodopera e ai materiali di consumo (1.750 euro) e su una "fetta" analoga del costo del bene (altri 1.750 euro), mentre sul restante costo del bene - pari quindi a 2.250 euro - si applica l'aliquota al 21 per cento. Nel complesso, quindi, l'Iva da pagare è pari a 822,50 euro: di cui 350 da Iva al 10% e 472,50 da Iva al 21 per cento.

è legato al momento del pagamento da parte del soggetto committente ovvero, se antecedente, alla data di emissione della fattura.

Così, ad esempio, se la prestazione (sempre quella dell'esempio schematizzato a fianco) fosse stata pagata il 15 settembre scorso in anticipo rispetto al termine dei lavori l'impresa realizzatrice avrebbe dovuto utilizzare l'aliquota del 20 per cento. Parimenti, si sarebbe dovuto applicare la stessa aliquota, nel caso in cui l'impresa avesse emesso la fattura entro il giorno 16 settembre, indipendentemente dal fatto che i lavori fossero stati pagati. Infine nel caso in cui nell'interventi di manutenzione fossero presenti anche forniture con posa in opera, riconosciute come agevolabili dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 71/E del 7 aprile 2000, il cambio di aliquota avverrà per le forniture eseguite dopo il 16 settembre salvo l'ipotesi in cui in precedenza il cliente non abbia effettuato il pagamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA